

NOVI LIGURE

(Consorzio obbligatorio unico di Bacino ai sensi della L.R. 24.10.2002, n. 24)

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

RITIRO 1 CONTRO 1

Il Decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65 contenente il "*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*" stabilisce che a partire dal **18 giugno 2010** i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai **nuclei domestici** devono provvedere al ritiro delle apparecchiature usate al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura applicando specifiche modalità di ritiro, raggruppamento e trasporto.

Le medesime modalità si applicano anche per il ritiro delle stesse da parte degli installatori di apparecchiature nuove domestiche, nonché, **ma solo se incaricati dai produttori, di quelle professionali.**

Il DM 65/2010 dà attuazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 151/2005 in merito all'obbligo di ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (RAEE) da parte dei distributori a fronte dell'acquisto di un'apparecchiatura equivalente, nonché da parte degli installatori a fronte di una nuova installazione o manutenzione.

Infatti l'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 151/2005 prevede che "i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, **il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno**, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di **tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita**"

Per quanto riguarda il ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da nuclei domestici da parte dei distributori, i distributori hanno l'obbligo di ritirare le apparecchiature usate all'atto della fornitura di un'apparecchiatura nuova destinata ad un nucleo domestico e di informare il consumatore in merito alla gratuità di detto ritiro. Tale obbligo decorre dal 18 giugno 2010.

CITTADINI: DIRITTI E DOVERI.

Il cittadino ha il diritto/dovere di consegnare, gratuitamente al distributore (rivenditore) l'apparecchiatura al momento della nuova fornitura.

E' vietato utilizzare il servizio pubblico delle raccolte dei rifiuti urbani (ovvero il servizio "gratuito" di ritiro ingombranti a chiamata) per lo smaltimento dell'apparecchiatura "usata" **se si effettua un nuovo acquisto equivalente** (tale divieto non sussiste se il cittadino non acquista un altro bene equivalente).

Le ragioni di tale divieto sono motivate dal fatto che il cittadino paga già lo smaltimento della vecchia apparecchiatura all'atto dell'acquisto; chiamare il servizio pubblico per il ritiro di tale apparecchiatura equivale a caricare il costo di trasporto sull'azienda e quindi ripagare nuovamente per lo stesso servizio.

DISTRIBUTORI: RITIRO GRATUITO GARANTITO – DOCUMENTAZIONE PER LA RACCOLTA.

Secondo quanto stabilito dal DM 65/2010, al fine di ottemperare all'obbligo di ritiro, i distributori devono:

- 1) individuare un sito idoneo al raggruppamento delle apparecchiature usate raccolte o comunque consegnate dagli acquirenti di apparecchiature nuove;
- 2) iscriversi all'[Albo Gestori Ambientali nella specifica sezione](#);
- 3) predisporre e gestire la documentazione prescritta per l'attività di raccolta.

Qualora il distributore incarichi dei trasportatori terzi ad effettuare la raccolta ed il trasporto, anche i trasportatori devono essere iscritti nell'apposita sezione dell'Albo Gestori Ambientali.

La raccolta delle apparecchiature usate può essere effettuata direttamente dal distributore o per il tramite di trasportatori terzi che agiscono in suo nome.

La raccolta comprende anche le attività di raggruppamento per categoria di apparecchiatura, da effettuarsi da parte del distributore presso il proprio punto vendita o presso altro luogo preventivamente individuato.

I raggruppamenti di RAEE domestici sono stati così definiti: R1: freddo e clima; R2: grandi bianchi; R3: Tv e monitor; R4: apparecchiature di consumo, apparecchi di illuminazione (privati sorgenti luminose), PED; R5: sorgenti luminose.

Il luogo di raggruppamento deve avere le seguenti caratteristiche:

- non essere accessibile al pubblico;
- essere pavimentato;
- consentire il deposito dei rifiuti con appositi sistemi di copertura (anche mobili) al riparo dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
- consentire di mantenere separati i rifiuti pericolosi;
- garantire l'integrità delle apparecchiature e consentire di evitarne il deterioramento.

Le apparecchiature usate depositate presso il punto vendita (o altro luogo individuato) devono essere smaltite presso centro di raccolta/impianto che ha confermato la disponibilità a ricevere il rifiuto con **cadenza mensile** e, comunque, al raggiungimento del **quantitativo massimo di 3.500 Kg**.

I distributori, ed i trasportatori che agiscono per conto dei distributori stessi, per raccogliere i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche devono **iscriversi in un'apposita sezione dell'Albo Gestori Ambientali**, inviando una comunicazione che attesti, sotto la propria responsabilità:

- la sede dell'impresa;
- l'indirizzo del punto vendita dove sono raggruppati i RAEE, o, se diverso, l'indirizzo del luogo di raggruppamento con il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale detta area è utilizzata per l'attività di raggruppamento;

- le tipologie di RAEE raggruppati con i relativi codici CER;
- le caratteristiche del luogo di raggruppamento (copertura, pavimentazione, ecc);
- gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi con cui si intende effettuare il trasporto;
- l'attestazione del versamento dei diritti annuali di iscrizione di € 50,00.

In sede di prima applicazione l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali è considerata operativa con la presentazione della comunicazione e deve considerarsi valida fino all'adozione da parte dell'Albo di un formale provvedimento di iscrizione o di rigetto della domanda.

Per la raccolta, il trasporto ed il deposito dei RAEE, il nuovo decreto prevede la seguente documentazione obbligatoria:

a) uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello in allegato I al d.m., in cui il distributore deve annotare nome ed indirizzo di ciascun consumatore e tipologia del rifiuto conferito. Le schede, integrate con i documenti di trasporto, vanno conservate per tre anni;

b) il documento di trasporto, conforme al modello in allegato II al d.m. - detto documento di trasporto - deve essere sempre presente in ciascuno dei seguenti tragitti:

- dal domicilio del consumatore al luogo di raggruppamento del distributore;
- dal luogo di raggruppamento del distributore al centro di raccolta;
- dal domicilio del consumatore direttamente al centro di raccolta.

Quando il trasporto ha come destinazione il centro di raccolta, il documento di trasporto deve essere corredato dalle copie fotostatiche delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati.

Il singolo trasporto non può mai superare il quantitativo massimo di 3.500 Kg.

Il documento di trasporto è redatto in tre copie e deve essere compilato e datato dal distributore, o dal trasportatore che agisce in suo nome, firmato dall'addetto del centro di raccolta; una copia rimane al centro di raccolta, una copia deve essere conservata dal trasportatore per tre anni ed una copia va ad integrare le schede del distributore.

INSTALLATORI E GESTORI DI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA: RITIRO GRATUITO GARANTITO – DOCUMENTAZIONE PER LA RACCOLTA.

Per quanto riguarda il ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE, gli installatori e i centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno i **medesimi obblighi** previsti a carico dei distributori in merito a:

- l'idoneità del sito di raggruppamento, che, per gli installatori, deve coincidere esclusivamente con i locali del proprio esercizio;
- l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- la tenuta della documentazione obbligatoria (schedario e documento di trasporto).

Gli installatori ed i centri di assistenza tecnica non possono incaricare trasportatori terzi ad effettuare per loro conto la raccolta dei RAEE, **ma devono effettuare il trasporto esclusivamente con i propri mezzi** e, al momento del conferimento al centro di raccolta, oltre al documento di trasporto con allegate le copie fotostatiche dello schedario con indicazione dei clienti da cui provengono i RAEE di quello specifico conferimento, devono presentare anche l'autocertificazione di cui all'allegato III al d.m., che attesta la provenienza domestica dei RAEE conferiti.

Per quanto riguarda il **ritiro di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da attività professionali** da parte dei distributori e degli installatori, le medesime modalità di gestione tecnica/amministrativa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, si applicano anche per il ritiro di RAEE derivanti da attività professionali **a condizione che i distributori e gli installatori siano stati formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature e che i RAEE siano conferiti solo ad impianti autorizzati indicati dai medesimi produttori.**

GESTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA

Il centro di raccolta che presenta i requisiti può accogliere gli utenti (cittadini, distributori, installatori, gestori di centri di assistenza tecnica) che conferiscono le apparecchiature RAEE secondo le modalità del regolamento di accesso ed agli accordi con il Centro di Coordinamento Raee.

In particolare se il soggetto conferitore dell'apparecchiatura è un **distributore o un trasportatore** che agisce in suo conto, il Gestore del Centro avrà cura di:

- sottoscrivere il documento di trasporto compilato, datato e firmato dal distributore e trattenerne per sé una copia (se il soggetto trasportatore non coincide con il distributore occorre consegnare al trasportatore un'ulteriore copia del documento di trasporto firmata che, a sua volta, consegnerà al distributore);

Se il soggetto conferitore è un **installatore/gestore di centro di assistenza tecnica**, il Gestore del Centro avrà cura di:

- sottoscrivere il documento di trasporto compilato, datato e firmato dal distributore e trattenerne per sé una copia;

- verificare la provenienza domestica delle apparecchiature attraverso il ritiro del modello conforme all'allegato III del D.M. n.65 del 8 marzo 2010 unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore.